



ALLE IMPRESE INDUSTRIALI

Novità contenute nella presente circolare

- 1. Massimali e aliquote contributivi dal 1° gennaio 2006 e dal 1° gennaio 2007**
- 2. L'ammontare del contributo annuo non deve essere più plafonato al limite di deducibilità fiscale.**

1. Massimali e aliquote contributivi dal 1° gennaio 2006 e dal 1° gennaio 2007

In data 14 aprile u.s. Confindustria e Federmanager, in relazione a quanto stabilito al punto 3 dell'Accordo Collettivo 24 novembre 2004 e pur non avendo il D.Lgs. 252/2005 realizzato il presupposto contenuto nell'Accordo stesso, nell'intento di rafforzare comunque il sistema di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali hanno sottoscritto un accordo che prevede il graduale incremento della contribuzione da versare al Fondo. Tale incremento viene realizzato mediante due differenti e contemporanei interventi:

- l'innalzamento dei massimali e delle aliquote contributivi;
- il superamento del limite alla contribuzione dovuta al Fondo, precedentemente pari all'importo di contributo fiscalmente deducibile.

Le nuove disposizioni in materia contributiva si applicano a tutti i dirigenti in servizio alla data di sottoscrizione dell'accordo (14 aprile 2006) nonché a quelli assunti o nominati successivamente a tale data.

L'adeguamento alle nuove misure previste dei contributi già versati per il primo trimestre 2006 dovrà essere effettuato, unitamente al versamento del secondo trimestre 2006 (20 luglio 2006), **in unica soluzione**. Pertanto, la dichiarazione contributiva (Mod. 050) relativa al secondo trimestre 2006 dovrà comprendere, oltre alla contribuzione afferente tale trimestre, **già calcolata in base alle nuove norme**, anche il conguaglio del trimestre precedente.

Vengono di seguito riportate le misure del graduale incremento contributivo sopra richiamato:

Massimali e aliquote contributivi (azienda e dirigente) vigenti dal 1° gennaio 2006

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	MASSIMALI CONTRIBUTIVI ANNUI	ALIQUOTE	
		CARICO AZIENDA	CARICO DIRIGENTE
CLASSE 1 - VECCHI ISCRITTI	fino a € 100.709,10 da € 100.709,11 a € 145.000,00	3,5%	3,5%
		4%	4%
CLASSE 2 - NUOVI ISCRITTI (con 1ª occupazione ante 28.4.1993)	fino a € 93.500,00	3,5%	3,5%
CLASSE 3 - NUOVI ISCRITTI (con 1ª occupazione post 27.4.1993)	fino a € 93.500,00	3,5%	3,5%

Massimali e aliquote contributivi (azienda e dirigente) vigenti dal 1° gennaio 2007

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	MASSIMALI CONTRIBUTIVI ANNUI	ALIQUOTE	
		CARICO AZIENDA	CARICO DIRIGENTE
CLASSE 1 - VECCHI ISCRITTI	fino a € 150.000,00	4%	4%
CLASSE 2 - NUOVI ISCRITTI (con 1ª occupazione ante 28.4.1993)	fino a € 100.000,00	4%	4%
CLASSE 3 - NUOVI ISCRITTI (con 1ª occupazione post 27.4.1993)	fino a € 100.000,00	4%	4%

2. L'ammontare del contributo annuo non deve essere più plafonato al limite di deducibilità fiscale

Con effetto dal 1° gennaio 2006 viene, come detto, superato il vincolo al rispetto, nel versamento del contributo base (quota azienda + quota dirigente), del limite di deducibilità fiscale - fissato in €. 5.164,57 dall'art. 1, comma 1, punto 1) del D.Lgs. 47/2000 - che condizionava la contribuzione annua dovuta al Fondo.

A partire dal 2006, pertanto, anche in assenza di contribuzione aggiuntiva - mai comunque vincolata al rispetto del limite di deducibilità fiscale - il contributo versato, per livelli retributivi medio-alti, supererà il citato limite. In tale ipotesi, la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione. A tal fine è indispensabile che il dirigente interessato comunichi al Fondo, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, l'ammontare della contribuzione non dedotta secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs.47/2000. In caso di insorgenza del diritto alla prestazione in data antecedente al 30 settembre, la dichiarazione dei contributi non dedotti o che non saranno dedotti dovrà avvenire entro la suddetta data di insorgenza del diritto. Il Fondo ha predisposto, in merito, l'apposito modulo (mod. 059) disponibile nel sito.

RETRIBUZIONE IMPONIBILE.

Continuano a far parte della retribuzione globale lorda su cui calcolare la contribuzione dovuta al PREVINDAI – sia per le quote base a carico dell'azienda e del dirigente sia per l'eventuale contribuzione aggiuntiva nonché, ovviamente, per quelle di TFR - tutti gli elementi considerati utili, in base a disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto. Per la sola determinazione delle quote a carico dell'azienda e del dirigente (ivi inclusa l'eventuale contribuzione aggiuntiva) debbono essere esclusi dall'imponibile i compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, per i nuovi iscritti (classi 2 e 3), anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

Tutte le altre disposizioni previste in materia dai precedenti accordi (**ad esempio, le aliquote della contribuzione aggiuntiva e quelle del TFR**) sono state confermate.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Stefano Sansolini